

"Cral Dipendenti Asl Rieti APS"

Via del Terminillo n° 42 – 02100 Rieti –
C.F. 90054510574



VERBALE DEL 13/01/2025

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (STRAORDINARIA)

L'anno **2025** il giorno **13** del mese di **Gennaio**, alle ore 15:00 presso la sede sociale del **"Cral Dipendenti Asl Rieti APS"** sita in Rieti Via del Terminillo n° 42, è stata convocata l'**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (STRAORDINARIA)** in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 art. 5 comma 1;
2. Varie ed eventuali.

- ✓ Sono presenti i Consiglieri del C.D.: **Mostarda Gino, Colarieti Sandra, Aureli Angelo, Aloisi Angelo Antonio**,
Segretaria Amministrativa **Baglione Virginia**.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di Statuto, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara, ai sensi degli artt. **13/14/15** dello Statuto, che l'Assemblea è legalmente costituita.

Il foglio delle firme degli associati presenti e per delega rimane agli atti dell'associazione.

Su designazione unanime degli intervenuti: assume la Presidenza il **Sig. Mostarda Gino** il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra **Aureli Maria Vittoria, socio volontario**, illustrando i punti all'o.d.g. e dandone lettura ai presenti:

PRESO ATTO

- della richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020 – istanza variazione ex art. 20 D.M. 106/2020 pervenuta dalla Regione Lazio Ufficio Regionale del registro unico nazionale del terzo settore riguardante la non conformità dello statuto riguardo al D.Lgs. n. 117/2017 relativamente all'art. 5 comma 1 in tema di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore, dovendo le attività medesime essere immediatamente riconducibili, nel rispetto del principio di trasparenza, a quelle elencate nel D.Lgs. n. 117/2017 attraverso la riproduzione esatta delle fattispecie ivi indicate, o con il richiamo alla corrispondente lettera;

DELIBERA

1. Sul **primo punto** all'odg, il Presidente dell'Assemblea, invita gli intervenuti alla discussione e rilettura dell'intero statuto con le modifiche apportate all'art. 2 così come richiesto dalla Regione Lazio Ufficio Regionale del registro unico nazionale del terzo settore.
Al termine del dibattito l'Assemblea, all'unanimità, approva il nuovo Statuto dell'APS Cral Dipendenti ASL Rieti così come proposto.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle **ore 18.00** previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

Il Presidente

Gino Mostarda

Il Segretario

Maria Vittoria Aureli



Cral Dipendenti Asl Rieti

C.F. 90054510574

Sede Sociale: 02100 Rieti Via del Terminillo n° 42

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

(Approvato con delibera del 13 Gennaio 2025)

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

A norma dell'Articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), è costituito con sede in Rieti, Via Terminillo n° 42, il CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell'Azienda Asl Rieti), denominato "**Cral Dipendenti Asl Rieti**"; da ora in avanti denominata "**associazione**".

Essa assume la veste di associazione non profit ed adegua il proprio statuto a quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016, dal D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), modificato dal D. Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto 'correttivo') e chiarita con la Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro, nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000, assumendo la caratteristica di **Associazione di Promozione Sociale** ed Ente del Terzo settore.

L'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "**Associazione di Promozione Sociale**" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Rieti. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo finalità ed attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di **interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, operando secondo il dettato costituzionale cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'associazione, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire iniziative ed attività culturali, turistiche, ricreative, motorie sportive, formative, assistenziali e di salvaguardia della salute dei soci, con il presupposto fondamentale della solidarietà e del pluralismo. Per il raggiungimento dei suoi scopi, rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei lavoratori, determinando così le condizioni per una larga azione culturale di massa.

L'associazione opera in piena autonomia dalle strutture sindacali, aziendali, politiche, territoriali e religiose, può partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale democratico e promuovere rapporti di aggregazione con altri circoli aziendali e realtà associative.

L'associazione ricerca momenti di confronto con le Istituzioni Pubbliche, Enti Locali ed Enti Culturali, Turistici e Sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti per una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, sociale e culturale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- ✓ Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- ✓ Eventuali fondi di riserva;
- ✓ Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Inoltre, l'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Cral Dipendenti Asl Rieti

C.F. 90054510574

Sede Sociale: 02100 Rieti Via del Terminillo n° 42

Art. 4 - Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- ✓ Quote associative e contributi degli associati;
- ✓ Contributi dei soci e dei privati;
- ✓ Eventuali contributi dallo Stato, Enti Locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
- ✓ Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- ✓ Raccolte pubbliche di fondi;

Art. 5 - Bilanci d'esercizio

- ✓ L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, l'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- ✓ Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- ✓ L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- ✓ È fatto espresso divieto di distribuire utili agli associati in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 6. - Associati, ammissione e numero

Possono essere Soci dell'associazione tutti i lavoratori dipendenti ed ex dipendenti dell'Azienda Asl Rieti, e tutti i cittadini italiani o residenti sul territorio che ne fanno espressa richiesta.

- ✓ Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge;
- ✓ L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale;
- ✓ Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile;
- ✓ È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017;
- ✓ Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ✓ L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- ✓ La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- ✓ L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- ✓ Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione;
- ✓ Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- ✓ Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Sono inoltre considerati requisiti essenziali per l'ammissione a socio:

- Aver compilato la domanda di ammissione, e sottoscritto l'impegno di versare l'eventuale quota di iscrizione, nonché l'autorizzazione alla ritenuta mensile in busta paga.
- Aver sottoscritto la dichiarazione di osservare lo statuto e/o i regolamenti;

Possono altresì partecipare alle attività dell'associazione i soci di Associazioni e/o di Federazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'associazione stessa.

I soci in servizio sono tenuti al versamento della quota sociale con trattenuta mensile in busta paga da parte dell'azienda di appartenenza, i soci non in servizio dovranno versare la quota in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il numero dei soci è illimitato.

L'associazione non dispone di alcun tipo di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, i quali hanno pari diritti e doveri, tuttavia per semplicità amministrativa/organizzativa, classifica gli stessi in:



Cral Dipendenti Asl Rieti

C.F. 90054510574

Sede Sociale: 02100 Rieti Via del Terminillo n° 42

- ✓ **ONORARI:** Sono soci scelti fra coloro che per cariche rivestite e/o compiti di particolare rilevanza assolti abbiano reso importanti servizi ai lavoratori dell'associazione. La loro nomina avviene in sede di Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- ✓ **ORDINARI:** Sono soci ordinari tutti i lavoratori Dipendenti dell'Azienda Asl Rieti;
- ✓ **SOCIO ADERENTE O SIMPATIZZANTE:** Sono soci aderenti o simpatizzanti, tutti i cittadini interessati che condividendo l'attività sociale e lo statuto, richiedono di iscriversi per far espressamente parte dell'associazione;

Art. 7 - Diritti ed obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione.

Gli associati hanno il **diritto** di:

- ✓ Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- ✓ Essere informati sulle attività dell'associazione, controllarne l'andamento, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ✓ Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- ✓ Recedere dall'appartenenza all'associazione;
- ✓ Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno l'**obbligo** di:

- ✓ Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- ✓ Rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- ✓ Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- ✓ Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- ✓ Non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Gli associati possono rassegnare le dimissioni dall'associazione con lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno solare, le dimissioni presentate oltre tale termine si intendono efficaci solo alla scadenza dell'anno successivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Art. 8 - Perdita qualifica di Associato

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- ✓ Risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa;
- ✓ Cessazione dei requisiti necessari alla qualifica di socio;
- ✓ Mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organismi sociali;
- ✓ Morosità nel pagamento della quota sociale;
- ✓ Per danno morale e/o materiali all'associazione;
- ✓ Per comportamento indegno e/o censurabile.

I soci possono essere, su proposta del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti, con deliberazione motivata (da inviare al Socio nella sua interezza): sospesi, radiati, espulsi.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La cessazione della qualifica di socio non dà diritto a rimborso totale o parziale della quota associativa.

Art. 9 - Quote Sociali

I contributi delle quote sociali potranno essere corrisposte in due modalità a scelta dell'associato:

- ✓ Con trattenuta in busta paga, dietro presentazione di delega dell'interessato riportata nella "domanda di ammissione". L'amministrazione potrà pertanto ritirare la quota mensile al singolo dipendente, su richiesta espressa dell'associazione, accertandosi qualora lo ritenga opportuno della relativa documentazione ed autorizzazione amministrativa. Suddette quote dovranno essere versate entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al ritiro, sul c/c fiduciario dell'associazione.
- ✓ In una unica soluzione da versare entro il 31 Gennaio di ogni anno, presso la segreteria dell'associazione.

Art. 10 - Diritto alla riservatezza

I dati personali di ogni socio saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti i fini statutarie, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art. 11 - Frequentatori esterni

Possono altresì partecipare alle attività della Associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la Associazione. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n° 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 12 - Organi del Cral

Sono organi dell'associazione:

- ✓ Assemblea degli associati;
- ✓ Organo di amministrazione;
- ✓ Presidente;



Cral Dipendenti Asl Rieti

C.F. 90054510574

Sede Sociale: 02100 Rieti Via del Terminillo n° 42

- ✓ Il Tesoriere;
- ✓ Il segretario;
- ✓ Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- ✓ Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Tutte le cariche sociali rimangono in carica per quattro (4) anni.

Art. 13 - L'Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano, deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre e comunque non oltre il 30 aprile, e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Per il primo anno è valida l'assemblea costituitasi in sede di redazione dello Statuto.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, affissione presso la sede.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

- ✓ Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i comi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica l'atto costitutivo e lo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buono andamento dell'associazione, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea Generale dei Soci.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di pari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di undici.

Gli eletti entrano in carica dopo aver accettato formalmente l'incarico e restano in carica per 4 (quattro anni) e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- ✓ Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- ✓ Amministra l'associazione;
- ✓ Predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- ✓ Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa;
- ✓ Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;



Cral Dipendenti Asl Rieti

C.F. 90054510574

Sede Sociale: 02100 Rieti Via del Terminillo n° 42

- ✓ Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- ✓ Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ✓ E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

Esamina le domande di ammissione;

- Propone all'Assemblea le nomine dei Soci Onorari;

- Determina l'ammontare della quota sociale annua;

- E' responsabile della gestione amministrativa e cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

- Fissa la data dell'Assemblea Ordinaria;

- Emanando i Regolamenti, qualora necessari; per il buon funzionamento dell'associazione;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella prima riunione, da effettuarsi non oltre i sette giorni dalla elezione stessa, il Consiglio Direttivo

elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna altri eventuali incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

Possono partecipare alle riunioni del C.D., su invito del Presidente, i Soci ritenuti esperti in materie che interessano l'attività dell'associazione, Amministratori di Enti, Comuni, Provincia, Regione e per la parte sportiva rappresentanti periferici del C.O.N.I. o di altri Ets.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e gratuito, salvo rimborso spese anticipate dagli interessati per conto del Consiglio Direttivo nell'esecuzione del loro mandato.

Le dimissioni del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni, dell'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Direttivo continua a funzionare sino alla prima assemblea Ordinaria nel corso della quale si provvede alla regolazione, per elezione, a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, oppure si convoca l'Assemblea generale dei Soci per la surrogazione.

Art. 15 - Il Presidente

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del registro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del consiglio direttivo e delle Assemblee, provvede al normale andamento dell'associazione e si occupa della amministrazione sociale.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato della gestione dei fondi e delle entrate dell'associazione, della tenuta dei libri sociali, si occupa dell'aggiornamento della contabilità e provvede alla organizzazione delle attività sociali, alle procedure contabili ai sensi del presente e della normativa vigente.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- ✓ Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- ✓ Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- ✓ Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- ✓ Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- ✓ L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Cral Dipendenti Asl Rieti

C.F. 90054510574

Sede Sociale: 02100 Rieti Via del Terminillo n° 42

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 20 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ✓ Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ✓ Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 22 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 23 - Gratuità degli incarichi

Le funzioni e gli incarichi attribuiti ai membri del Cd e dei gruppi di lavoro sono solo ed esclusivamente a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spesa, e/o spese sostenute dai membri di cui sopra, dovranno essere preventivamente autorizzate e saranno rimborsate secondo quanto stabilito nelle riunioni del cd stesso.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25 - Norme Integrative

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del terzo settore si chiede la registrazione in regime di esenzione;

(3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

N. 45

Serie 3

Data 22 GEN. 2025

Controsegno
€ FSR NTA

(Euro /)

☐ CEDOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO
C. Benedetti

